

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASTROLIBERO

Castrolibero (CS) - Via S. Valentini, 5 – Tel : 348/4126903
E-mail: csic87600b@istruzione.it Pec: csic87600b@pec.istruzione.it
Codice Fiscale:98078080789 – Codice Meccanografico CSIC87600B – Codice
Univoco: UFP8S3

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTROLIBERO-CASTROLIBERO
Prot. 0002722 del 07/03/2025
II-1 (Uscita)



REGOLAMENTO

IN TEMA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Approvato con le delibere:

- *n. 76 del Collegio dei docenti del 07/03/2025*
- *n. 59 del Consiglio di istituto del 07/03/2025*

1. IL REGOLAMENTO

L'ambiente scolastico è il luogo privilegiato nel quale poter attuare un percorso di crescita umana, relazionale, didattica e cognitiva quotidiana.

Le studentesse e gli studenti oltre a vivere processi di apprendimento hanno, in parallelo, occasione di allargare le loro amicizie; questo significa anche doversi confrontare, a volte, con le fatiche nel relazionarsi con i pari e quindi saper gestire i momentanei insuccessi.

Ne consegue che relazioni positive e ambiente sereno di apprendimento influenzano la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute.

Autostima, felicità, gioia e tranquillità determinano in modo importante il benessere psicofisico degli Alunni e sono "ingredienti" indispensabili per garantire un percorso di crescita cognitiva ed emotiva armoniosa e serena.

La Scuola ha il compito importantissimo di garantire, insieme ai Genitori e ad altre agenzie educative sul territorio, un processo di crescita e apprendimento equilibrato ed armonioso.

Per tale motivo predispone strategie educative e formative per promuovere il benessere di ogni Alunno ed arginare quindi situazioni che possano interferire in modo negativo sull'equilibrio degli Studenti.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità e il seguente **Regolamento relativo alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo** sono strumenti indispensabili per garantire e promuovere tale volontà.

In particolare, il Regolamento in questione risponde alle *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* delineate dalla **Legge del 29 maggio 2017, n. 71**, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

2. DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Per prima cosa è importante distinguere il fenomeno del bullismo da quello del cyberbullismo.

■ IL BULLISMO

Con il termine **bullismo** identifichiamo un comportamento sociale di tipo violento e determinato da intenzionalità; può essere sia di natura fisica che psicologica.

Le due caratteristiche tipiche del bullismo sono:

- la **ripetizione** dei comportamenti violenti **nel corso del tempo**
- l'attuazione da parte del bullo (o da parte del gruppo) di **azioni violente e intenzionali** nei confronti di una vittima, percepita come bersaglio più debole, incapace di difendersi.

Ricordiamo che il bullismo non è un singolo litigio o una "bravata" isolata; in questo caso ci troviamo davanti a un comportamento sicuramente deprecabile e che merita una corretta gestione come previsto dal Regolamento interno di disciplina; il bullismo, però, è un'altra cosa.

Questo triste fenomeno, infatti, non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, singolarmente o all'interno di un gruppo, da parte di qualcuno che fa o dice cose con l'intento di ferire un'altra persona.

● Gli attori del bullismo

Nel fenomeno del bullismo identifichiamo le seguenti figure:

- Il bullo
- La **vittima**
- Gli **osservatori**.

Il **bullo** è, solitamente, più prepotente rispetto ai suoi coetanei; ha necessità di manifestare il suo potere e di auto-affermarsi, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole.

Può manifestare aggressività non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (Genitori e Insegnanti); identifica la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e spesso non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo può essere rafforzato dal gruppo dei **bulli gregari** (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire in modalità attiva.

La **vittima passiva** è colei che subisce prepotenze che possono essere legate a una caratteristica particolare rispetto al gruppo (ad esempio l'aspetto fisico, il modo di vestirsi, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale, ...); è solitamente più debole rispetto ai coetanei, può essere ansiosa e insicura e avere una bassa autostima. A scuola è spesso isolata dal gruppo di coetanei e fatica nel costruire una rete di amicizie. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade.

Gli **osservatori** sono coloro che vedono e conoscono gli episodi di bullismo, ma non intervengono, per paura di diventare nuove vittime del bullo, per semplice indifferenza o anche per tacito consenso.

● Le caratteristiche del bullismo

Esistono delle caratteristiche specifiche che determinano il fenomeno del bullismo; non è necessario che siano tutte presenti per caratterizzare il fenomeno. Tra queste rientrano:

- **la rigidità dei ruoli:** i ruoli di bullo e vittima sono chiari e delineati, come quello del gruppo che può supportare il bullo o tacere relativamente alla situazione di sopruso;
- **l'asimmetria nella relazione:** vi è uno squilibrio tra chi compie l'azione e chi la subisce, che può essere determinata da ragioni di età, di forza, di genere o anche per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- **l'incapacità della vittima di difendersi:** è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme che la situazione possa peggiorare o possano verificarsi vendette e ritorsioni;
- **la persistenza nel tempo:** le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- **l'intenzionalità:** le prepotenze, le azioni violente o le aggressioni sono **intenzionali** al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione) o umiliare deliberatamente la vittima;
- **la pianificazione:** il bullismo è un atto pianificato. Il bullo solitamente sceglie la vittima tra i compagni più timidi ed isolati e aspetta accuratamente che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- **la paura,** la vittima, così come i compagni testimoni, ha paura; essi temono infatti che denunciare l'accaduto possa peggiorare la situazione o essere motivo di ritorsione. Si preferisce pertanto il silenzio sperando che tutto passi.

● Forme di bullismo

Il fenomeno può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto:** con bullismo diretto ci riferiamo ad azioni esplicite nei confronti della vittima.

Può essere **fisico o verbale** e comprende: calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc., con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti (in questo caso si tratta di **bullismo psicologico**), danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (in questo caso si parla di **bullismo strumentale**);

- **bullismo indiretto**: con bullismo indiretto definiamo il recare danno alla vittima nelle relazioni con le altre persone. È una forma di bullismo di natura **relazionale** e comprende: l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie (in questo caso si tratta di **bullismo sociale**), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (in questo caso si parla di **bullismo manipolativo**).

■ IL CYBERBULLISMO

Con il fenomeno del **cyberbullismo** definiamo ciò che viene così identificato dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71:

“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della Famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo” (art.1).

Il cyberbullismo altro non è che la forma digitale e informatica del bullismo; viene perpetrato a distanza attraverso la rete e i social network e con l'ausilio di dispositivi informatici: con WhatsApp, Telegram, sms, chat, blog, e-mail, social e siti internet si diffondono immagini o video denigratori e messaggi offensivi.

Il cyberbullismo è un fenomeno grave e pericoloso; in pochissimo tempo le vittime vengono danneggiate davanti ad una comunità molto ampia, anche perché i contenuti offensivi e denigratori, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi.

Anche per i Genitori e gli Insegnanti è difficile intervenire perché, non avendo accesso diretto alla comunicazione in rete degli adolescenti, rimangono spesso all'oscuro dei fatti.

Per questi motivi può accadere che i fatti vengano resi noti dopo un po' di tempo e con notevole sofferenza da parte della vittima.

● Le caratteristiche del cyberbullismo

Esistono delle caratteristiche specifiche che determinano il fenomeno del cyberbullismo e lo differenziano dal bullismo; non è necessario che siano tutte presenti per caratterizzare il fenomeno.

- **l'anonimato**: il cyberbullo spesso utilizza nomi falsi, un nickname, e lo fa al fine di non poter essere scoperto;
- **manca di relazione** tra vittima e cyberbullo: chi subisce cyberbullismo spesso non riesce nemmeno ad identificare il bullo e questo rende la situazione ancora più delicata e difficile;
- **assenza di feedback emotivo**: il cyberbullo non ha totale consapevolezza della sua condotta offensiva e denigratoria e degli effettivi danni; non vedendo a pieno la sofferenza e il dolore della vittima, si sente più libero nel proseguire le sue offese e calunnie e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **vasto pubblico**: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

● **Forme di cyberbullismo**

Il fenomeno può comprendere le seguenti situazioni:

- **Flaming**: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività online;
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia, e poi pubblicate in un ambiente virtuale pubblico;
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto da:

- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007
- Direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015
- Legge 29 maggio 2017, n. 71
- Nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017.

4. FIGURE E RUOLI

All'interno della Comunità Scolastica sono chiamate in causa diverse figure impegnate a collaborare per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

Ogni figura ha dei compiti specifici che vengono di seguito riportati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Individua all'interno del Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo e un'equipe antibullismo da esso coordinata;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in collaborazione anche con enti, associazioni, istituzioni locali, coinvolgendo Alunni, Docenti, Genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della Scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli Studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- predispone lo sportello di ascolto "Time-out", con la collaborazione di personale qualificato, dove poter affrontare anche questa tematica con il supporto di una figura di riferimento.

IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

- È la figura di riferimento a cui Studenti, colleghi e Genitori possono rivolgersi per episodi di bullismo o cyberbullismo;
- partecipa ai corsi aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- promuove la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano Studenti, colleghi e Genitori, anche con il supporto di figure esperte e di riferimento esterne alla Scuola;
- coordina, anche con il supporto dei colleghi, tutte le attività di prevenzione ed informazione che riguardano non solo la conoscenza del fenomeno, ma anche le sanzioni previste e le responsabilità di natura civile e penale;
- cura la gestione della Giornata mondiale per la lotta e il contrasto di tutte le forme di bullismo e cyberbullismo;
- predispone uno spazio di raccolta di tutto il materiale informativo utilizzato a Scuola durante le attività di prevenzione.

IL COLLEGIO DOCENTI

- Promuove scelte didattiche ed educative, eventualmente anche in collaborazione con Enti esterni o scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli Studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le Famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- discute in sede collegiale di episodi sospetti o certi di bullismo e cyberbullismo.

IL DOCENTE

- Intraprende azioni congruenti con i propri Alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati all'età degli Alunni;
- monitora atteggiamenti degli Alunni considerati sospetti o preoccupanti, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico, al Referente bullismo e cyberbullismo e al Coordinatore di Classe;
- si impegna ad aggiornarsi sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di formazione proposti dalla Scuola.

I GENITORI

- Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i Genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefono cellulare, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, proposte dalla Scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- conoscono:
 - le azioni messe in campo dalla Scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
 - il Regolamento d'Istituto;
 - il Regolamento di Disciplina;
 - le sanzioni previste da Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio.

GLI ALUNNI

- Non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso dei Docenti;
- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della Scuola, mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso dei Docenti;
- imparano le regole basilari per rispettare gli altri quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano attraverso i social network e gli strumenti digitali e non digitali;
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- possono operare come tutor per altri Studenti.

5. PROCEDURA SCOLASTICA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

- **Premessa e richiamo all'utilizzo dei dispositivi elettronici in ambiente scolastico** Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo ne consegue la comunicazione immediata al Dirigente Scolastico e al Referente.

Come detto in precedenza, a fenomeni di bullismo o cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. *minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali"*) dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La Scuola vieta l'utilizzo di smartphone durante il tempo trascorso a scuola, fatta eccezione in casi in cui sia concessa l'autorizzazione da parte del personale scolastico per fini didattico - educativi. La medesima autorizzazione può riguardare l'utilizzo di tablet o PC, sempre ed esclusivamente per fini scolastici.

A tal proposito si ribadisce che qualora lo Studente accendesse o utilizzasse il cellulare (o altri dispositivi affini) durante il tempo trascorso a scuola, si applicheranno le sanzioni previste e riportate nel Regolamento di Disciplina

■ **Fasi procedurali: attività e soggetti coinvolti**

Di seguito riportiamo l'iter intrapreso dalla Scuola nel caso in cui si verificassero episodi di bullismo e/o cyberbullismo

Primo step	Attività e figure coinvolte
<i>Raccolta di informazioni e analisi dei fatti.</i>	Il primo step prevede la raccolta di tutte le informazioni necessarie per poter così ricostruire ed analizzare l'accaduto. Le fasi del primo step vedono coinvolti i Docenti che vengono a conoscenza degli episodi e prevedono: - immediata comunicazione del fatto in successione: al Dirigente Scolastico al Coordinatore di Classe al Referente del gruppo bullismo e cyberbullismo - colloquio da parte del Coordinatore di Classe in presenza del Docente coinvolto con gli attori principali dei fatti, dal singolo al piccolo gruppo - raccolta delle diverse versioni - comunicazione di quanto emerso in successione: al Dirigente Scolastico al Referente del gruppo bullismo e cyberbullismo. In questa fase è decisamente indispensabile creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta una oggettiva raccolta di informazioni.
Secondo step	Attività e figure coinvolte
<i>Risultati emersi dai fatti analizzati</i>	In questo secondo step si possono venire a creare due situazioni diverse e distinte per le quali si adottano procedure diversificate. □ Se i fatti analizzati non sono riconducibili ad un comportamento che venga annoverato come bullismo e cyberbullismo: - non si interviene in modo specifico, ma prosegue l'azione educativa e formativa da parte dei Docenti del CdC, in accordo anche con quanto richiamato del Regolamento di Disciplina. □ Se i fatti analizzati sono riconducibili ad un comportamento che venga annoverato come bullismo e cyberbullismo: - colloquio da parte del Dirigente Scolastico e del Referente del gruppo bullismo e cyberbullismo con gli attori principali dei fatti, dal singolo al piccolo gruppo; - apertura di un protocollo specifico che stabilisce le azioni da intraprendere deliberate dal C.d.C, convocato in modalità straordinaria dal Dirigente Scolastico a cui partecipa anche il Referente del gruppo bullismo e cyberbullismo
Terzo step	Attività e figure coinvolte
<i>Azioni e provvedimenti</i>	Le azioni e le modalità di supporto promosse dal C.d.C devono essere ben calibrate a seconda delle singole situazioni e soprattutto devono essere indirizzate tanto al bullo o cyberbullo, quanto alla vittima e ai compagni di classe, nel caso in cui la classe abbia svolto il ruolo di spettatore o di parte informata dei fatti. Si ricorda inoltre che ogni forma di intervento deve avere funzionalità educativa e formativa e deve proporre sanzioni di tipo riparativo con attività

didattiche e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto.

La missione della Scuola è proteggere la sfera psico-sociale della vittima e anche del bullo; è per questo che ci si avvale del supporto dello psicologo dell'Istituto, per sostenere le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative Famiglie così da intraprendere un percorso di riabilitazione affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

AZIONI NEI CONFRONTI DELLA VITTIMA

- convocazione da parte del Dirigente e del Coordinatore di Classe della Famiglia della vittima e condivisione dei fatti accaduti
- supporto, tutela e protezione della vittima con l'obiettivo di non far sentire la stessa sola o addirittura responsabile dell'accaduto
- analisi delle risorse disponibili sia all'interno della comunità scolastica (educatori o psicologa della scuola), sia fuori la stessa

AZIONI NEI CONFRONTI DEL BULLO/CYBERBULLO

- convocazione da parte del Dirigente e del Coordinatore di Classe della Famiglia del bullo o del cyberbullo e condivisione dei fatti accaduti
- comunicazione del provvedimento stabilito in sede collegiale dal CdC
- analisi delle risorse disponibili sia all'interno della comunità scolastica (educatori o psicologa della Scuola), sia fuori la stessa con l'obiettivo di non ripetere mai più gli errori commessi

AZIONI NEI CONFRONTI DEL GRUPPO CLASSE

- discussione in classe in presenza del Coordinatore di Classe e del Referente del gruppo bullismo e cyberbullismo relativa all'importanza del rispetto e della tutela della persona umana
attività promosse dai Docenti in condivisione con il CdCe il gruppo bullismo e cyberbullismo, con l'intento di rafforzare l'empatia, la solidarietà e lo spirito di classe, così da aiutare la vittima a non sentirsi sola e il bullo a comprendere l'importanza del giusto modo di relazionarsi e comportarsi

PROVVEDIMENTI PER EPISODI GIUDICATI DI LIEVE E MODERATA GRAVITÀ:

- ammonimento in caso di entità lieve
- sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni, con o senza obbligo di frequenza, in caso di entità moderatamente grave dell'episodio
- intervento personalizzato nei confronti del bullo che prevede attività di vario tipo, indirizzate a far comprendere le gravi conseguenze di ogni comportamento al fine soprattutto di sviluppare l'empatia, l'autocontrollo, l'abilità di dialogo, comunicazione e negoziazione

PROVVEDIMENTI PER EPISODI GIUDICATI DI GRAVE ENTITÀ:

- il Dirigente Scolastico segnalerà l'episodio alle Autorità Giudiziarie competenti, che procederanno secondo l'iter burocratico previsto per legge.
- sospensione dalle lezioni da 5 a 15 giorni
- Intervento personalizzato nei confronti del bullo che prevede attività di vario tipo, indirizzate a far comprendere le gravi conseguenze di ogni comportamento al fine soprattutto di sviluppare l'empatia, l'autocontrollo e l'abilità di dialogo, comunicazione e negoziazione

	- NEL CASO IN CUI LA FAMIGLIA DEL BULLO NON COLLABORI, GIUSTIFICHI, MOSTRI ATTEGGIAMENTI OPPOSITIVI O COMUNQUE INADEGUATI E VENGA MENO ALL'IMPORTANTE MISSIONE EDUCATIVA DEL FIGLIO il Dirigente Scolastico procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.
Quarto step	Attività e figure coinvolte
Percorso formativo ed educativo: monitoraggio, valutazione e strategie	Tutti i Docenti del CdC si impegnano a proseguire il percorso formativo all'interno del gruppo classe, prestando particolare attenzione nei confronti della vittima, del bullo/cyberbullo e del gruppo coinvolto. Nel caso in cui si accorgessero che gli Alunni hanno bisogno di un ulteriore rafforzamento devono proporre in sede di CdC laboratori, interventi o attività.

Si ricorda che la L. 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

A tal proposito si rammenta che l'art. 8 del DL 11/2009 regola il provvedimento di "Ammonimento" per i minorenni di età superiore ai 14 anni e così recita:

- comma 1. "Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore".

- comma 2. "Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale [...]".

Si sottolinea come l'Ammonimento assuma il carattere della diffida per il solo fatto che l'intervento avviene a reato già integrato ma prima della querela (la diffida, invece, tende a prevenire il reato). L'ammonimento rimane quindi un provvedimento di Polizia di sicurezza che come tale può restringere i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui prevenzione è diretto il provvedimento, è costituito da un evento che appare come imminente o altamente probabile e produttivo di conseguenze più gravi e dannose. La finalità dell'ammonimento è appunto quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa *escalation* di violenza e al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penale.

A ciò si aggiunge che ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi Genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi sulla rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

6. CONCLUSIONI

Il seguente Regolamento, redatto e approvato dal Collegio dei Docenti, è solo una delle varie attività promosse dal nostro Istituto.

Per poter ottenere il successo sperato e quindi prevenire ogni forma di sopruso e promuovere una corretta etica morale, impostata sul valore del rispetto e della tutela della dignità della persona, la comunità scolastica deve intervenire nella sfera didattica, educativa e formativa dei propri Alunni in costante condivisione con la Famiglia, perno fondamentale per una sana e corretta crescita umana.

IL REGOLAMENTO SCOLASTICO PUÒ ESSERE MODIFICATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI.

TUTTO QUANTO SCRITTO ALL'INTERNO DEL PRESENTE REGOLAMENTO È PUBBLICATO SUL SITO DELLA SCUOLA.

<https://iccastrolibero.edu.it/zona-libera-dal-bullismo-e-dal-cyberbullismo/>

